

LEGGE REGIONALE

Modifica alla L.R. 20.1.1993, n. 1 "Esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 1993"

LEGGE REGIONALE

"Modifica alla L.R. 20.1.1993, n. 1 'Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993'"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Articolo unico

1. La legge regionale 20 gennaio 1993, n. 1 "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993" al primo comma dell'art. 2 è così modificata:

"1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 è limitata ad un dodicesimo di spesa obbligatoria ed inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)